MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per l'edilizia sportiva, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello Stato. Per le medesime finalita' l'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, agli enti pubblici operanti nel settore dello sport, alle societa' sportive costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonche' alle societa' concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata dagli enti e dai soggetti indicati nel comma 1 e previo parere tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Copia della domanda di contributo, corredata della documentazione tecnica, deve essere contemporaneamente inoltrata, a cura degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:

a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature e l'acquisizione delle relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990, oppure a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi inadeguati alle esigenze di campionato, con priorita' per i soggetti ricadenti nei comuni previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento delle attrezzature, ivi compresa l'acquisizione di aree, di impianti sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicita' da effettuarsi, da parte dei comuni e dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, con priorita' per i soggetti ricadenti nei comuni del Mezzogiorno indicati nella lettera a).

Versione in vigore dal 5 gennaio 1987, non più in vigore dal 7 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it